

Ordinanza sulle infermità congenite (OIC)

Modifica del 17 novembre 2004

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 1985¹ sulle infermità congenite è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 secondo periodo

² ... Il Dipartimento federale dell'interno può adeguare l'elenco ogni anno, sempreché le uscite supplementari per l'adeguamento a carico dell'assicurazione non eccedano complessivamente tre milioni di franchi all'anno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2004.

17 novembre 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 831.232.21

